

Pubblicato il 24/06/2017

N. 00149/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00017/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 17 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Daniela Giansante, Emanuela Serra, Elisabetta Rastellini, Lucia Volpe, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Presutti, Carlo Costantini, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est N.27;

contro

Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Elisabetta Marcucci non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'avviso pubblico per la presentazione delle istanze per l'erogazione di "voucher per la formazione universitaria e per l'alta formazione" edizione 2015, approvato con determinazione della Regione Abruzzo n.18/DPG010 del 21 ottobre 2015, nella parte in cui, all'art.4, comma 3, nel fissare i requisiti dei richiedenti ha previsto che "non sono ammissibili le domande presentate dai soggetti...che hanno un'età superiore a 35 anni...";

- degli altri atti ad esso presupposti;

nonché, a seguito di motivi aggiunti,

-della d.d. n. 35 del 18.5.2016 con cui la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi, estromettendo le ricorrenti dal beneficio del voucher;

inoltre, a seguito di ulteriori motivi aggiunti, ora in esame, per l'annullamento:

della d.d. n. 18DPG010 del 10.3.2017, di approvazione delle graduatorie delle istanze ammesse e dell'elenco delle istanze non ammesse, con estromissione delle ricorrenti dal beneficio del voucher, nonché degli altri atti indicati nell'epigrafe dei motivi aggiunti in esame;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 49 c.p.a.;

Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto da Daniela Giansante e da Emanuela Serra, con il quale è richiesto l'annullamento del provvedimento (della d.d. n. 18DPG010 del 10.3.2017), previa concessione di misura cautelare, di approvazione delle graduatorie delle istanze ammesse e delle istanze non ammesse, con estromissione delle ricorrenti dal beneficio del voucher;

ritenuto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella suindicata graduatoria impugnata con motivi aggiunti;

ritenuti sussistere i presupposti di cui all'art. 41, comma 4, c.p.a. per disporsi la notificazione del ricorso per pubblici proclami (stante l'elevato numero di controinteressati e la difficoltà di reperirne gli attuali indirizzi), da eseguirsi attraverso le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo dal quale risulti:

I.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

II.- il nome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

III.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame formulati con i motivi aggiunti proposti per l'annullamento del provvedimento (della d.d. n. 18DPG010 del 10.3.2017);

IV.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie per l'erogazione di "voucher per la formazione

universitaria e per l'alta formazione" edizione 2015, anno accademico 2016/2017, approvate dalla Regione Abruzzo con provvedimento n. 18DPG010 del 10.3.2017;

V.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it;

VI.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

VII.- il testo integrale del ricorso.

B.- In ordine alle prescritte modalità, la Regione Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato (al punto IV), su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it.

Si prescrive, inoltre, che la Regione Abruzzo:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi; in

particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 200,00 (euro duecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto che l'interesse delle ricorrenti Daniela Giansante ed Emanuela Serra azionato con il ricorso per motivi aggiunti in esame può essere idoneamente tutelato, nelle more dell'integrazione del contraddittorio e fino alla prossima camera di consiglio, mediante accantonamento delle somme occorrenti per l'eventuale erogazione dei voucher;

ritenuto di dover fissare, per la trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti da ultimo depositati alla prima camera di consiglio di Settembre 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):

a) ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini indicati in motivazione;

- b) dispone che l'Amministrazione intimata, nelle more dell'integrazione del contraddittorio e fino alla prossima camera di consiglio, disponga l'accantonamento delle somme occorrenti per l'eventuale erogazione dei voucher;
- c) fissa la prima camera di consiglio di Settembre 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore

Lucia Gizzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE
Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO